

Alle imprese e consulenti in indirizzo
Loro Sedi

Prot. 004317/15

Oggetto: D.M. 30 gennaio 2015 – DURC on line prime indicazioni operative

Cos'è il DURC on-line

L'articolo 4 del D.L. n. 34/2014 (convertito dal L. n.78/2014) ha introdotto delle modifiche alla disciplina del rilascio del durc. L'intento del legislatore è quello di semplificare gli adempimenti richiesti a imprese e agli altri soggetti che richiedono il durc, come ad esempio stazioni appaltanti, pubbliche amministrazioni, SOA, ANAC, etc.. Il testo del decreto e altri documenti di interesse sono scaricabili nell'area download del sito internet dell'Edilcassa del Lazio: www.edilcassadellazio.it.

Il D.M. 30 gennaio 2015 ha precisato contenuti e modalità delle verifiche che verranno effettuate da INPS, INAIL, Edilcasse e Casse Edili.

Dal 1 luglio a seguito della presentazione di una richiesta di durc, la verifica della regolarità della posizione contributiva di un'impresa per INPS, INAIL, Edilcasse e Casse Edili, avviene in tempo reale.

Con riferimento ai soggetti abilitati a richiedere un durc, la novità principale riguarda l'inclusione di banche e intermediari finanziari in relazione alla cessione di crediti certificati e a seguito della delega ricevuta dal soggetto titolare del credito.

Il Durc on-line verrà richiesto esclusivamente attraverso i portali di INPS e INAIL. **Le Edilcasse e le Casse Edili con il nuovo sistema non emetteranno più e non invieranno più i certificati richiesti attraverso il nuovo sistema alle imprese ed agli altri soggetti richiedenti.**

Di seguito commentiamo gli aspetti più rilevanti del provvedimento.

Requisiti di regolarità

La verifica di regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dell'impresa/lavoratore autonomo sino all'**ultimo giorno del secondo mese precedente quello in cui avviene la verifica** (ad es. per una richiesta effettuata il 1 luglio 2015, il giorno da considerare per la verifica di regolarità sarà il 31 maggio 2015, ultimo giorno utile per il pagamento dei contributi relativi al mese di aprile 2015; dunque risulterà regolare la posizione contributiva Edilcassa o Cassa Edile delle imprese che hanno versato regolarmente i contributi fino a quelli relativi al mese di marzo 2015 incluso).

Se il codice fiscale del richiedente non è presente negli archivi di INPS e INAIL l'esito della richiesta sarà "non risulta alcuna iscrizione". Il durc, in questo caso, risulterà non regolare.

In caso di sospensione/cessazione della posizione contributiva, l'esito della richiesta risulterà regolare fino alla data alla quale l'impresa/lavoratore autonomo ha operato.

Per le nuove imprese l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza attestazione di regolarità.



In caso di rateizzazione la regolarità per la cassa edile sussiste se prevista dal tipo di accordo di rateizzazione in corso; per INPS e INAIL si rinvia al testo del decreto ministeriale per l'elenco delle situazioni che determinano il rilascio della regolarità.

La posizione contributiva risulterà regolare anche in caso di scostamento non grave tra somme dovute e somme versate. Per ciascun ente si considera non grave uno scostamento inferiore a € 150,00 comprensivo degli oneri accessori (interessi di mora, spese legali).

L'importo di € 150,00 viene considerato con riferimento alla data in cui viene effettuata la verifica.

Assenza di regolarità


Nel caso in cui non sia possibile attestare la regolarità della posizione contributiva dell'impresa/lavoratore autonomo, INPS, INAIL, Edilcasse e Casse Edili inviano una comunicazione via PEC all'impresa/lavoratore autonomo o all'intermediario delegato con l'indicazione delle cause di irregolarità rilevate. La comunicazione costituisce un invito a regolarizzare la posizione contributiva. La posizione contributiva può essere regolarizzata entro 15 giorni dalla notifica dell'invito a regolarizzare. Il rilascio del durc dovrà comunque avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. L'invito a regolarizzare la posizione contributiva ha effetto anche per eventuali richieste di regolarità successive, effettuate prima della definizione dell'esito della prima richiesta.

A seguito dell'invito a regolarizzare la propria posizione contributiva, in caso di mancata presentazione della denuncia o di denuncia contenente dati incongruenti, la richiesta di durc avrà esito irregolare riportando l'informazione dell'omissione e indicando un debito pari a zero.

La regolarizzazione della posizione contributiva comporterà il rilascio di un documento in formato pdf che sostituirà il durc attuale. Il nuovo durc on-line sarà utilizzabile anche per altre richieste di regolarità effettuate successivamente, fino al termine della sua validità (120 giorni dalla data della richiesta). Non sarà più possibile effettuare verifiche di regolarità della posizione contributiva dell'impresa/lavoratore autonomo riferite ad una data specifica (ad es. vecchi durc per "verifica autodichiarazione alla data del ...").

Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione della posizione contributiva, l'esito irregolare della verifica di regolarità contributiva sarà comunicato ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione. Il documento conterrà l'indicazione degli importi dovuti.

Esempio Richiesta DURC On Line



Modalità della verifica

La verifica della regolarità della posizione contributiva può essere effettuata da un consulente del lavoro o dagli altri soggetti abilitati per conto dell'impresa/lavoratore autonomo.

In caso risulti un precedente documento in corso di validità la verifica rinvierà a tale documento.



Contenuti del documento

La verifica con esito positivo genera un documento in formato pdf non modificabile che riporta:

- Denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto verificato;
- Iscrizione a INPS, INAIL, Edilcassa e Cassa Edile;
- Dichiarazione dei regolarità;
- Numero identificativo, data della verifica e di scadenza del documento.

Il documento vale 120 giorni dalla data della prima richiesta effettuata e sarà liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte da INPS, INAIL.

Le Edilcasse e le Casse Edili non emetteranno ed invieranno più i certificati richiesti attraverso il nuovo sistema alle imprese ed agli altri soggetti richiedenti.

L'applicazione registrerà i dati del soggetto che ha richiesto la consultazione del documento.

Ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni e restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordialmente.

Il Direttore
(Giuseppe Giordano)